L'art. 39 CE si oppone a che uno Stato membro rifiuti il beneficio dell'indennità di disoccupazione giovanile ad un cittadino di un altro Stato membro alla ricerca di una prima occupazione che non è, in qualità di figlio, a carico di un lavoratore migrante residente nel primo Stato, per il solo motivo che l'interessato ha terminato i suoi studi secondari in un altro Stato membro.

([1]) GU C 201 del 7.8.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

20 ottobre 2005

nella causa C-505/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ([1])

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/19/CE Riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli — Infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico — Mancata trasposizione entro il termine impartito — Gibilterra)

(2005/C 315/12)

(Lingua processuale: l'inglese)

nella causa C-505/04, la **Commissione delle Comunità europee,** (agente sig. H. Støvlbæk) contro **Regno Unito di Gran Bretagn Irlanda del Nord** (agente: sig.ra S. Nwaokolo) avente ad oggetto un ricorso per inadempimento a titolo dell'art. 226 CE, proposto l'8 dicembre 2004, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, facente funzioni di presidente della Sesta Sezione,dai sigg. S. von Bahr e A. Borg Barthet (relatore), giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 20 ottobre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non adottando, per quanto riguarda Gibilterra, le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio 89/48/CEE e 92/51/CEE relative al sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, e le direttive del Consiglio 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE relative alle professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di veterinario, di ostetrica, di architetto, di farmacista e di medico, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di questa direttiva.*

2. *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.*

([1]) GU C 31 del 05.02.2005.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

20 ottobre 2005

nella causa C-70/05: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo ([1])

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di impiego e di lavoro — Mancata trasposizione entro il termine previsto)

(2005/C 315/13)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-70/05, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 14 febbraio 2005, **Commissione delle Comunità europee,** (agente: sig. D. Martin) contro **Granducato di Lussemburgo,** (agente: sig.. S. Schreiner) la Corte (Quarta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric (relatore), facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dai sigg. K. Lenaerts e E. Juhász, giudici, avvocato generale: sig..L. A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 20 ottobre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.*

2. *Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.*

([1]) GU C 82 del 02.04.2005.